Avv. Roberto Barresi

**Corso Aldo Moro, 218**

**81055 – S. Maria C.V. (CE)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**-Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale**

**di S. Maria C.V. (CE)**

**-Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**

**-Al Prefetto di Caserta**

**-Al Sindaco del Comune di Capua (CE)**

**-All’Assessore all’Ambiente del Comune di Capua (CE)**

**- Al Direttore Generale ASL Caserta**

**- Al Dirigente Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e**

**Sanità Pubblica - ASL Caserta**

**-All’ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta**

**-Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri**

**-Al Comandante Gruppo Carabinieri Capua (CE)**

**-Al Comandante della Compagnia Carabinieri di Capua (CE)**

**-Al Gruppo NOE Carabinieri di Caserta**

**-Al Comandante Compagnia Guardia di Finanza Capua (CE)**

**-Al Questore della provincia di Caserta**

**L O R O S E D I**

**Trasmissione a mezzo PEC:**

prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it

prot.pg.roma@giustiziacert.it

upgsp.quest.ce@pecps.poliziadistato.it

comunedicapua@pec.comunedicapua.it

sindaco@pec.comunedicapua.it

[assessore.gravano@pec.comunedicapua.it](mailto:assessore.gravano@pec.comunedicapua.it)

protocollo.prefce@pec.interno.it

protocollo@pec.aslcaserta.it

crm42527@pec.carabinieri.it

tce25697@pec.carabinieri.it

noececdo@carabinieri.it

CE1200000p@pec.gdf.it

[direzione.sisp@pec.aslcaserta.it](mailto:direzione.sisp@pec.aslcaserta.it)

dipartimentoprevenzioneexce1@pec.aslcaserta.it

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

procura.santamariacapuavetere@giustizia.it pec

**ESPOSTO FORMALE DI SEGNALAZIONE**

**DI VIOLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PREMESSA**

Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica di S. Maria C.V. (CE), nonché degli Uffici ed organi istituzionali, di Pubblica Sicurezza e dell’Ordine, parimenti destinatari dello stesso, accadimenti che si inseriscono nell’ambito del territorio del Comune di Capua (CE), affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza di specifici fatti dedotti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I sottoscritti………..(omissis)…………... tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso l’Avv. Roberto Barresi in S. Maria C.V. (CE), al Corso Aldo Moro, 218 (e mail: barresi.lex@libero.it – PEC: roberto.barresi@avvpec.it)

**ESPONGONO E SEGNALANO**

le seguenti violazioni in materia ambientale:

1. nel territorio del Comune di Capua e, più frequentemente nella “zona sud dello stesso”, si riscontrano molto spesso, in modo particolare durante le ore pomeridiane ed il periodo notturno (dalle ore 17:00 alle ore 06:00), delle emissioni olfattive moleste che superano abbondantemente la normale tollerabilità.

Tale cattivo odore costituisce un problema ambientale nel momento in cui viene percepito come disturbo dalla popolazione residente, come segno di un ambiente degradato.

La percezione dei disturbi innanzi specificati avviene sia a finestre aperte che chiuse, da parte dei cittadini e degli esponenti, pienamente disponibili a confermare l’assunto.

Al riguardo, giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ([sent. Cass. Pen., sez. III, 10/02/2015](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20150324/snpen@s30@a2015@n12019@tS.clean.pdf" \t "_blank), n. 12019), ha riconosciuto che qualora difetti la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l’intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser "accertata" in via scientifica e “il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”

Si invoca, sul punto, ogni azione volta a verificare le cause alla base degli odori nauseabondi percepiti nonché ad accertare possibili responsabilità e violazioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di salute pubblica.

Giova al riguardo evidenziare che la molestia olfattiva è stata ricondotta alla fattispecie di getto pericoloso di cose, disciplinata dall’**art. 674 del Codice Penale,** che punisce chi “getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.

Nel caso specifico della città di Capua, il cattivo odore sembra riconducibile, tra le altre cause da accertare compiutamente, anche ad attività di fermentazione per la produzione di biomasse, enzimi e/o metaboliti industriali con collaterale produzione di gas che evidentemente viene disperso in aria in mancanza di idonei dispositivi di blocco o di filtraggio, a danno della popolazione residente.

Sul punto, si segnala l’ormai pacifico e consolidato principio giurisprudenziale della Magistratura penale ed amministrativa, assolutamente concorde nell’affermare ripetutamente che, in tema di emissioni, “ai fini dell’integrazione dell’art. 674 c.p., l'evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice.

Inoltre, anche se non è rinvenibile, nell’art. articolo 268, comma 1, lettera a), del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (che sul punto richiama l'articolo 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", ed in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico, possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili” (cfr., ex multis, Cassazione Penale, sez. III, 27/02/2012, n. 7605; Cassazione Penale , Sez. III,03/03/2010, **n.**08273; Cassazione Penale, Sez. III, 17/01/2008, n. 2475; Cassazione Penale, Sez. 3, Ud. 28/09/2017, n. 57958; Cassazione Penale, Sez. III, 10/02/2017, n. 12019; TAR Veneto, sez. III, 05/05/2014, n.573).

1. Inoltre si verificano spessissimo casi di abbandono di rifiuti, senza alcun controllo e senza che l’amministrazione comunale – nonostante le assicurazioni più volte promananti dalla stessa – abbia provveduto ad istallare telecamere di videosorveglianza che, con poca spesa, avrebbero potuto, in molti casi, dare un volto ed un nome ai responsabili di ciò.
2. Ed ancora, si evidenzia lo sversamento territoriale e, precisamente, nel fiume Volturno, di liquidi non identificati ma di colore scuro che giungono al fiume da un canale posto nella zona “Riviera” di Capua, ben noto ai capuani e facilmente individuabile.
3. A quanto precede, si aggiunge la presenza, in pieno centro e, precisamente in Via Corte della Bagliva, di una grossa antenna di proprietà – a quanto è dato sapere – della TIM, nota a Capua come “Mostro Tim”, posta peraltro a circa 50 metri da tre istituti scolastici, di cui uno frequentato da bambini in tenera età, che ospitano tutti i giorni una popolazione di circa 2300 persone, tra scolari, studenti e personale scolastico.

Non si conoscono eventuali effetti dannosi per la salute pubblica riconducibili a tale grossa antenna, né sono noti i risultati dei controlli periodici di inquinamento elettromagnetico di detto impianto, eventualmente effettuati, come prescritto dalla normativa vigente, da chi ha tale competenza e dovere.

1. in Via Scarano (Rione Boscariello), vi sono centinaia di carcasse di autovetture lungo detta via, nonché rifiuti pericolosi abbandonati, il cui copiosissimo percolato costituisce certamente fonte di inquinamento ambientale, con conseguente gravissimo danno da inquinamento ambientale per la salute pubblica e per la pubblica incolumità dei cittadini ivi residenti.

Da tutto quanto innanzi esposto, si evince, ictu oculi, che trattasi di situazioni insostenibili, su cui  è necessario fare presto chiarezza nell’interesse dei cittadini che risiedono e/o domiciliano a Capua (CE), tra i quali gli esponenti, nonché a garanzia e tutela della salute pubblica.

Al fine di sentire persone informate sui fatti sopra descritti, gli esponenti rappresentano la propria disponibilità in tal senso e, sin d’ora, significano la propria disponibilità, se quanto si espone con il presente atto rendesse necessarie delle verifiche o misurazioni all'interno, a consentire l'accesso nelle proprie abitazioni ai tecnici comunali, ai tecnici competenti in materia, ed a chiunque è incaricato per legge all’esecuzione dei necessari controlli e per individuare gli opportuni interventi di rito.

Per quanto sopra esposto e specificato, i sottoscritti esponenti chiedono che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere, come per legge, nei loro confronti.

Chiedono, infine, di essere avvisati *ex* art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed *ex* art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

Con osservanza.

**Allegati:** copia del documento di riconoscimento degli esponenti.

Capua, 07 agosto 2021

Seguono firme degli esponenti